



Decreto Dirigenziale n. 106 del 17/04/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA "PANIFICIO LA ROSETTA S.R.L." CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI CAIVANO, ALLA VIA SANNITICA NORD KM 13,500, PER L'ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della "**PANIFICIO LA ROSETTA s.r.l.**", con sede legale e operativa nel Comune di Caivano, alla via Sannitica Nord Km 13,500, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di **panificazione** ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come "**panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1.500 kg/g**" e con l'uso di 1.200 kg/g di farina;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 22/02/2010 con prot. 159871 ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi svoltasi in data 03/02/2012 il cui verbale si richiama:

a.1. l'A.S.L. ha espresso parere favorevole igienico-sanitario ed ha consegnato, agli atti della Conferenza copia del certificato di agibilità n. 2424 del 01/02/2010 relativo all'immobile ove si svolge l'attività dotato di titolo abitativo edilizio in sanatoria n. 328 del 14/02/2008;

a.2. l'Amministrazione Regionale ha assegnato al Comune, all'ARPAC ed alla Provincia un termine di 20 giorni, dalla notifica del verbale, per esprimere il proprio parere;

CONSIDERATO

a. che l'ARPAC, con nota prot. gen. 6628 del 13/02/2012, acquisita il 14/02/2012 con prot. 113374, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- misurare ed analizzare le emissioni con cadenza annuale;
- attuare un Piano di Manutenzione degli impianti di abbattimento al fine di garantire la migliore efficienza nel tempo degli stessi;
- predisporre idonee prese campione per i successivi controlli;

b. che è trascorso il termine di 20 giorni assegnati al Comune e alla Provincia senza che gli stessi abbiano trasmesso il proprio parere, per cui, ai sensi dell'art. 14ter, comma 7, L. 241/90 e s.m.i., si considerano acquisiti i loro assensi;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, conformemente alle risultanze istruttorie ed ai pareri espressi in Conferenza, e per quanto su considerato lo stabilimento della "**PANIFICIO LA ROSETTA s.r.l.**", con sede legale e operativa nel Comune di Caivano, alla via Sannitica Nord Km 13,500, esercente attività di panificazione, con l'obbligo, per la società, di ottemperare alle prescrizioni dell'ARPAC ;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della "**PANIFICIO LA ROSETTA s.r.l.**", con sede legale e operativa nel Comune di Caivano, alla via Sannitica Nord Km 13,500, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per le attività in deroga di cui all'art.272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata "**panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1.500 kg/g**" e con l'uso di 1.200 kg/g di farina; così come di seguito specificate:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentrazione mg/m ³	Flussi di massa g/h	Portata Nm ³	Sistemi di abbattimento
E1	forno di cottura a metano con potenzialità complessiva di 85 kw	- polveri -ossidi di zolfo -ossidi di azoto	----- ----- 50	----- ----- 60	1200	non previsti
E2	forno di cottura a metano con potenzialità complessiva di 90 kw	- polveri -ossidi di zolfo -ossidi di azoto	----- ----- 50	----- ----- 60	1200	non previsti
E3	forno di cottura a metano con potenzialità complessiva di 95 kw	- polveri -ossidi di zolfo -ossidi di azoto	----- ----- 50	----- ----- 60	1200	non previsti

2. di obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. l'altezza** dei camini deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;
- 2.3. i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.4. contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.5. le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
- 2.6. provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle

appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

2.7. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:

- 2.7.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera 2.5, la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
- 2.7.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
- 2.7.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
- 2.7.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

2.8. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

- 2.8.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- 2.8.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. di precisare che:

- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. di demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5. di precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04, sono a carico della ditta interessata;

6. di stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;

- 7. di notificare** il presente provvedimento alla "**PANIFICIO LA ROSETTA s.r.l.**", con sede legale e operativa nel Comune di Caivano, alla via Sannitica Nord Km 13,500, esercente attività di panificazione;
- 8. di inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Caivano, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
- 9. di inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi